



Città di Pachino
Provincia di Siracusa



SETTORE X - POLIZIA MUNICIPALE

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA
A PAGAMENTO SULLE AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI PACHINO**



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Indice

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Tariffe, agevolazioni ed esenzioni
Art. 3	Poteri dispositivi del comune su aree, tariffe ed orari
Art. 4	Aree di sosta
Art. 5	Versamento delle spettanze dovute
Art. 6	Individuazione aree a parcheggio ed orario della sosta
Art. 7	Oneri e obblighi del Concessionario
Art. 8	Durata della concessione
Art. 9	Caratteristiche della segnaletica stradale e dei parcometri
Art. 10	Caratteristiche del servizio di gestione
Art. 11	Verifica e controllo
Art. 12	Personale
Art. 13	Cessioni e subappalti
Art. 14	Inadempienze e penali
Art. 15	Aspetti fiscali
Art. 16	Risoluzione del contratto
Art. 17	Immediata attivazione del servizio
Art. 18	Norme in materia di sicurezza e prevenzione
Art. 19	Registrazione, modifiche e spese contrattuali
Art. 20	Cauzione e spese contrattuali
Art. 21	Assicurazione infortuni e danni
Art. 22	Controversie
Art. 23	Disposizioni finali
Art. 24	Trattamento dei dati personali
Art. 25	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 26	Domicilio ed uffici della ditta
Art. 27	Controversie e clausole arbitrarie
Art. 28	Disposizioni finali

Allegato "A" - Atto Deliberativo e Cartografia Aree parcheggi a raso

Allegato "B" - Relazione di stima della Concessione

Allegato "C" - Criteri di valutazione e aggiudicazione

Art. 1 OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione e controllo della sosta a pagamento sulle aree pubbliche ubicate nel territorio del Comune di Pachino, per un totale di n° 140 stalli.

Nel presente capitolato vengono individuate le aree assoggettate a pagamento della sosta, le relative tariffe, gli obblighi di fornitura di strumenti e prestazioni lavorative del personale (Ausiliari della sosta) che il concessionario dovrà garantire, i rapporti economici tra comune e concessionario ed una serie di oneri previsti per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario è tenuto ad assumere il personale nel numero di 3 unità lavorative.

Il servizio comprende la riscossione delle entrate pubbliche derivanti dall'occupazione dei veicoli in sosta ed il controllo delle occupazioni abusive, con emissione, mediante Ausiliari della Sosta dei necessari Atti Sanzionatori.

Nell'ambito del servizio e senza alcun onere per il Comune, la ditta aggiudicataria si obbliga a:

- Per gli stalli a raso: installare ed effettuare la manutenzione ordinaria della segnaletica sia orizzontale che verticale;
- Installare ed effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri.

La durata dell'affidamento è di anni 5 (cinque) dalla stipula del relativo contratto.

Art. 2 TARIFFE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

In conformità a quanto stabilito dal provvedimento isitutivo del servizio, le tariffe per le aree di sosta a pagamento, vengono fissate come segue:

- a) parcheggio per 30 min. € 0,40 (eurozero/40cent);
- b) parcheggio per un'ora € 0,70 (eurozero/70cent);
- c) parcheggio per mezza giornata (antimeridiana o pomeridiana) € 2,40 (euro due/40cent)

Le tariffe così determinate avranno validità per tutto il periodo di durata della concessione, salvo diversa determinazione da parte dei competenti organi Comunali, determinazioni da adottarsi previa consultazione del concessionario.

Sono esentate dal pagamento della sosta, i veicoli adibiti al servizio delle seguenti categorie:

- Forze Armate e Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso in stato di emergenza e mezzi della Protezione Civile;
- I veicoli di servizio degli Enti e delle Aziende pubbliche, allorché dichiarata ed evidente la funzione e la destinazione del mezzo e del proprio conducente all'espletamento di un pubblico servizio;
- Sono altresì esentati dal pagamento i veicoli muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale. Tali autorizzazioni non possono essere contestualmente superiori a 20 (venti) unità.

Il pagamento del parcheggio orario dovrà avvenire a mezzo tagliandi di sosta generati dai parcometri e/o mediante abbonamento prepagato, ovvero tramite qualsiasi modalità elettronica derivante da tecnologie ulteriori messe a disposizione dal concessionario del servizio.

Art. 3 POTERI DISPOSITIVI DEL COMUNE SULLE AREE, TARIFFE ED ORARI

Le aree pubbliche destinate all'occupazione dei veicoli in sosta, restano nella piena ed esclusiva titolarità e disponibilità del Comune ed il concessionario non assume, rispetto alle aree medesime, alcuna facoltà o prerogativa di sfruttamento ed utilizzo al di fuori di quella legata alla presente concessione.

L'amministrazione Comunale conserva, pertanto, piena facoltà di:

- decrementare le aree oggetto del servizio, o parte di esse, nel rispetto del numero complessivo degli stalli prefissati e nell'equilibrio del sinallagma contrattuale;
- variare in diminuzione il numero degli stalli di sosta per concessioni stagionali o temporanee di suolo pubblico a favore di esercizi pubblici, attività artigianali, o per eventuali autorizzazioni temporanee all'occupazione della sede stradale;
- variare in aumento le aree oggetto della concessione nel periodo di durata della stessa;
- istituire ulteriori stalli nella zona del centro urbano e in altre aree del comune di Pachino, anche con frazionamenti temporali stagionali. In tali casi il servizio di gestione della sosta dovrà essere eseguito dal concessionario alle medesime condizioni previste dal presente capitolato;
- inibire temporaneamente la sosta a pagamento in relazione ad eventi organizzati o, comunque, patrocinati dall'Ente che interessano una o più arterie senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Dovrà essere inoltre garantita in ogni momento la possibilità di impegno delle aree oggetto della concessione per interventi innovativi, manutentivi e di riparazione delle reti e degli impianti interessate dai servizi pubblici (telefoniche, elettriche, fognarie, acquedotto, distribuzione gas, e così via) posti nel sottosuolo delle aree interessate, limitatamente alle operazioni necessarie;

L'Amministrazione Comunale, previa deliberazione della Giunta Municipale, anche su proposta del concessionario, potrà apportare eventuali modifiche alle tariffe ed agli orari di sosta, senza dover riconoscere alcun onere o altro al concessionario, ferma restando in ogni caso la sostanziale conservazione dell'equilibrio del sinallagma contrattuale. In tale

ipotesi, l'Amministrazione comunale, darà congrua pubblicità alla variazione delle tariffe provvedendo alla pubblicazione di apposito avviso preventivo sul sito istituzionale del Comune.

Art. 4 AREE DI SOSTA

Le aree da adibire alla sosta a pagamento sono quelle individuate, indicate ed istituite con deliberazione di giunta Comunale n. 221 del 27/12/2017, per un totale di n.140 stalli a raso ubicate nelle principali vie del centro storico della città come da cartografia allegata sia all'atto deliberativo che al presente capitolato d'appalto, (allegato "A"), per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 VERSAMENTO DELLE SPETTANZE DOVUTE

Il concessionario verserà al Comune una percentuale delle entrate complessive, derivanti dalle attività di sosta a pagamento dei veicoli, nella misura percentuale offerta in sede di gara e comunque, non inferiore al 15%, così come riportato nel bando.

Il versamento delle somme riscosse e da riversare al Comune in ordine alla percentuale dovuta, sarà effettuato sul conto della Tesoreria Comunale, a cadenza bimestrale posticipata, entro il 15° giorno del mese solare successivo al bimestre di competenza.

In caso di ritardo nel versamento sarà applicata una penale consistente in:

- interessi legali (al tasso periodico corrente) per i primi 15 giorni di ritardo;
- interessi moratori, qualora il versamento avvenga oltre i primi 15 giorni di ritardo;
- se il ritardo eccede i 60 giorni si provvederà all'attivazione della cauzione per il recupero delle somme dovute.

Contestualmente al versamento delle somme riscosse spettanti al Comune, dovrà essere prodotto al Tesoriere comunale il rendiconto indicante il dettaglio di tutti gli incassi percepiti, distinti per ciascuna tipologia di pagamento.

In ogni caso, il concessionario, oltre al rendiconto periodico di cui sopra, relativo alle riscossioni consuntivate, è tenuto alla resa del conto di gestione, nel rispetto delle modalità e dei termini previste dalla normativa vigente.

Sull'importo netto dei proventi sanzionatori di cui all'art.208 D.Lgs. 30/04/1992 n.285, (CdS) incassati dal Comune di Pachino, a seguito di accertamento da parte del personale incaricato dal Concessionario, successiva definizione del procedimento di riscossione da parte della Polizia Municipale ed effettivo incasso degli importi dovuti, al concessionario sarà riconosciuta una quota pari al valore della tariffa di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), i cui corrispettivi saranno versati a saldo bimestrale, entro il giorno 15 (se lavorativo, ovvero al primo giorno utile consecutivo), del mese solare successivo al termine del bimestre di competenza.

Per tali somme è esclusa la formula della compensazione con le spettanze dovute all'Ente.

Art. 6 INDIVIDUAZIONE AREE DI PARCHEGGIO ED ORARIO DELLA SOSTA

In conformità alla Deliberazione di G.M. n° 221 del 27/12/2018, allegato ("A") al presente Capitolato, con la quale vengono individuate ed istituite le aree adibite alla sosta a pagamento, il servizio di gestione dovrà essere espletato per gli stalli a raso, con riferimento alle aree delimitate da striscia blu, tutti i giorni, festivi esclusi, con le seguenti fasce orarie:

- nel periodo dal 01 Ottobre al 31 Maggio, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- nel periodo dal 01 Giugno al 30 Settembre, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Art. 7 ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere abbandonato, interrotto e/o sospeso, senza autorizzazione espressa e motivata dell'Amministrazione Comunale.

In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi al concessionario per l'esecuzione d'Ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il concessionario, con oneri a proprio carico, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente Capitolato è obbligato a:

- Effettuare la fornitura, l'installazione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale prevista a norma dal Codice della Strada che, oltre le tariffe e gli orari del servizio, dovrà indicare, in due lingue, italiano ed inglese, ogni informazione utile;
- Integrare, ove necessario, la segnaletica preesistente, previo coordinamento con il Comando di P.M.;
- Installare la segnaletica, sia orizzontale che verticale, a seguito di individuazione di nuovi stalli;
- Effettuare la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale almeno con cadenza annuale e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, su segnalazione da parte del Comando di P.M.;
- Installare, a propria cura e spese, entro il termine massimo di gg. 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e, comunque, a seguito formale richiesta dal parte del Comando di P.M., i parcometri offerti in sede di gara;
- Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri, provvedendo alla loro sostituzione qualora gli stessi, anche a causa di atti vandalici, dovessero risultare inutilizzabili;

- Concordare con il Comando di P.M., la scelta del sito ove collocare il parcometro in ciascuna delle zone individuate, in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto cittadino, tenendo conto dei seguenti fattori: facilità di utilizzo dei sistemi di pagamento, difficoltà/facilità di individuazione dei parcometri/casse, distanza "media" dei parcometri dagli stalli, ecc.;
- Fornire ed installare ulteriori parcometri, con oneri a totale carico della concessionaria, in caso di variazione in aumento delle aree oggetto della concessione;
- Cedere in proprietà al Comune, i parcometri installati al termine del rapporto contrattuale;
- Effettuare con regolarità il controllo nelle aree di sosta a pagamento, mediante l'impiego del personale incaricato;
- Costituire ed indicare una sede operativa nel territorio comunale;

E' facoltà del concessionario, qualora il numero dei dipendenti assunti sia insufficiente, provvedere all'assunzione di altro personale secondo le modalità previste dalla legge in materia di assunzioni. In tal caso il concessionario dovrà trasmettere l'elenco dei nuovi assunti all'Amministrazione Comunale, la quale avrà l'onere di conferire le funzioni di Ausiliario della Sosta, al predetto personale, così come previsto dalla Legge 15 maggio 1997 n° 127, art. 17, commi 132 e 133 e seguenti.

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative al vestiario, alle dotazioni di strumenti tecnologici di supporto, alla modulistica, in conformità ai dispositivi del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione, oltre a quant'altro indispensabile per i controlli e la contestazione delle violazioni.

Gli ausiliari della sosta devono accertare tutte le violazioni relative alla sosta nelle aree contrassegnate con le strisce blu, ai sensi dell'art. 7, commi 1, lettera f) e 15, art. 157, commi 5 e 8 e art. 158, commi 2 e 6, del Codice della Strada, provvedendo ad emettere i relativi provvedimenti sanzionatori.

La modulistica relativa all'accertamento delle violazioni dovrà conformarsi ai modelli utilizzati dalla Polizia Locale e sottoposti alla preventiva vidimazione del Comando di P.M. La gestione amministrativa dei verbali (notifica, riscossione e ricorsi) rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.

Gli addetti al controllo, dipendenti del concessionario, dovranno svolgere il servizio indossando apposita divisa e dovranno portare in modo visibile un tesserino di riconoscimento dal quale risulti la qualifica di "Ausiliario della Sosta", le generalità ed il nominativo del concessionario.

La divisa dovrà essere sempre tenuta perfettamente in ordine e completa e l'addetto dovrà improntare la propria condotta in modo tale da dare la massima disponibilità all'utenza ed ottenere, da questa, il dovuto rispetto per l'attività che è esercitata in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale.

Qualora il comportamento di taluno degli addetti dovesse essere ritenuto non soddisfacente o incompatibile con la funzione affidatagli, il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà provvedere alla sostituzione.

Art.8

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto o da quella precedente del verbale di consegna anticipata.

Art.9

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEI PARCOMETRI

Segnaletica stradale:

La segnaletica orizzontale, sia di prima realizzazione che di rifacimento, deve essere eseguita in conformità alle disposizioni normative in materia, anche in ordine ai materiali da impiegare.

La segnaletica verticale, rispondente alle caratteristiche indicate dal D.Lgs N.285/92 e relativo regolamento di esecuzione, dovrà riportare l'indicazione dell'ente proprietario della strada e della ditta fornitrice.

Sulle tabelle contenenti "informazioni-obblighi-divieti" non dovranno essere presenti riferimenti al concessionario, ma dovrà essere indicato il nome dell'ente proprietario della strada (Comune di Pachino).

Ogni eventuale riferimento al concessionario (nome, telefoni, sito, informazioni, ecc...) dovrà essere indicato solo ed esclusivamente su pannelli aggiuntivi.

Qualora per lavori, incidenti, furti, atti vandalici o qualsiasi altro motivo, la segnaletica verticale ed orizzontale venisse danneggiata o resa inutilizzabile, il concessionario è obbligato a ripristinarla entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Comando di P.M.

Allo scadere della gestione la segnaletica verticale installata dalla concessionaria verrà ceduta gratuitamente al Comune senza la necessità di produrre specifici atti.

Parcometri e casse automatiche

Il concessionario provvederà alla fornitura ed all'installazione dei parcometri elettronici in numero minimo di 8 (otto) unità, nel rispetto della proposta formulata in sede di gara, (Offertra Tecnica) entro il termine di 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto.

L'avvio del servizio dovrà avvenire, comunque, entro i 15 (quindici) giorni successivi, decorrenti dalla data di ultimazione delle operazioni di installazione e relativo collaudo.

I parcometri forniti dovranno, essere nuovi, di prima installazione, tutti dello stesso modello con dotazione di software gestionale che consenta all'Ente di visualizzare anche da remoto le informazioni inerenti la contabilità.

I parcometri che saranno proposti in sede di gara, devono possedere:

- a) omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto del vigente C.d.S.;
- b) conformità alla normativa UNI EN 12414;

Caratteristiche, quantità ulteriore, modalità di allestimento e di gestione dei parcometri, dovranno essere tutte dettagliatamente riportate nell'offerta tecnica di cui all'art. 20.1 del Bando.

Art. 10

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI GESTIONE

Per l'espletamento del servizio, il concessionario sarà obbligato a rispettare il progetto tecnico/migliorativo/innovativo proposto in sede di gara, oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Art. 11

VERIFICA E CONTROLLO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, attraverso il personale della Polizia Municipale all'uopo delegato, effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte del concessionario.

Carenze e/o negligenze del concessionario e/o degli Ausiliari della sosta, dipendenti della stessa, nell'espletamento del servizio, saranno contestate a mezzo lettera o altro strumento telematico idoneo. Entro sette giorni dalla contestazione, il concessionario, che dovrà comunque immediatamente ripristinare la regolarità del servizio, dovrà comunicare, con lo stesso mezzo, le eventuali giustificazioni.

Art. 12

PERSONALE

Il concessionario si obbliga, ai sensi dell'Art. 90, comma 9, del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii., di applicare ai propri dipendenti il vigente C.C.N.L. di categoria e di rispettare nei confronti degli stessi gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'acquisizione quadrimestrale del D.U.R.C. è funzionale alla verifica della regolarità contributiva del concessionario, requisito essenziale per il mantenimento della capacità di contrarre con la P.A.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza che dovesse derivare a carico del concessionario, in dipendenza del mancato pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri.

Art. 13

CESSIONI E SUBAPPALTI

Il servizio oggetto della concessione non potrà essere ceduto e/o subappaltato.

In caso contrario, ferme restando le sanzioni penali, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 14

INADEMPIENZE E PENALI

Il concessionario, ove non rispetti disposizioni di Legge o regolamentari, ovvero violi le disposizioni contenute nel presente Capitolato, salvo quanto previsto dal successivo articolo 19, è tenuto al pagamento di una penalità variabile da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza od alla recidività.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza formulata, su segnalazione del Comando P.M., dall'Ufficio Legale e Contenzioso, avverso la quale il concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni a giustificazione, entro giorni 10 (*dieci*) dalla data di notifica della contestazione stessa, che potrà avvenire anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o con comunicazione PEC.

L'irrogazione della penale sarà adottata con provvedimento dirigenziale del Responsabile Ufficio Legale e Contenzioso.

Il concessionario è tenuto al pagamento della somma prevista entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

L'applicazione delle penalità non esclude l'eventuale richiesta di refusione danni.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento dell'Amministrazione sono notificate alla controparte in via amministrativa.

Nel caso di più contestazioni o per cause gravi, o che vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente capitolato, pur a seguito delle sanzioni comminate, l'Amministrazione Comunale invierà al concessionario regolare diffida con l'obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si provvederà all'immediata risoluzione di diritto del contratto, all'incameramento della cauzione, nonché all'addebito delle spese di cui l'Amministrazione stessa dovesse farsi onere (assunzione di personale, attrezzature, assegnazione di servizi oggetto dell'appalto a terzi, ecc) per porre rimedio alle inadempienze del concessionario affidatario del servizio.

Art. 15

ASPETTI FISCALI

Per carenza del presupposto soggettivo i canoni che il concessionario dovrà erogare al Comune di Pachino non sono soggetti ad IVA (art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633 e ss.mm.ii.).

I proventi derivanti dall'attività di gestione dei parcheggi versati dagli utenti per fruire delle aree di sosta, per contro, hanno natura di corrispettivi. Sussiste, quindi, il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'IVA (art. 3, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 633).

Considerato che il Comune delega ad un soggetto terzo la gestione dei parcheggi, senza modificare sostanzialmente l'uso pubblico delle aree, le stesse non costituiscono diritto di occupazione da parte del concessionario, al quale pertanto compete l'esenzione della TOSAP.

Il concessionario del servizio è tenuto al pagamento del tributo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI), secondo il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Non è dovuta alcuna imposta in merito alla TASI.

Art. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Senza pregiudizio di maggior ragione, azione o diritto che possa all'Amministrazione Comunale competere, anche a titolo di risarcimento danni, l'Amministrazione medesima applicherà nei confronti del concessionario, la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) abbandono dell'affidamento senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute dall'Amministrazione;
- b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o ad eventuali disposizioni di Legge o regolamentari relative al servizio;
- c) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- d) contegno abituale e scorretto verso il pubblico da parte del personale del concessionario;
- e) inosservanza grave da parte della concessionaria di uno o più impegni assunti verso la Città;
- f) quando la concessionaria si renda colpevole di frode, di evasione fiscale e contributiva, ovvero in caso di fallimento;
- g) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato;
- h) utilizzo anche parziale o temporaneo, in tutto o in parte, delle aree destinate a parcheggio per usi o finalità diverse se non espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- i) in caso di reiterati ritardi dei versamenti e inottemperanza alla messa in mora e diffida da parte del Responsabile del Servizio;
- l) in caso di infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta;
- m) ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione, a termine dell'art. 1453 del C.C.;

Nei suddetti casi, la concessionaria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, e resta obbligata al risarcimento dei danni e delle spese per procedere al riaffidamento del servizio.

La concessione può inoltre essere revocata per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

In caso di risoluzione del contratto il Comune di Pachino resterà in possesso di tutti i beni funzionali alla prosecuzione del servizio fino al completo subentro del nuovo gestore. Il comune potrà utilizzare anche i beni di proprietà della concessionaria non destinati a rimanere di proprietà dell'ente allo scadere del contratto o comunque, pur se destinati a divenire proprietà dell'ente, non ancora ammortizzati dalla concessionaria uscente, senza dover nessuna somma a titolo di canone, ristoro, rimborso, rateo di ammortamento o compensazione di alcun genere.

Art. 17

IMMEDIATA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario si obbliga ad installare la strumentazione tecnica e la segnaletica entro il termine di gg. 30 (trenta) dalla data di decorrenza della concessione, come fissata ai sensi dell'articolo 9 ed avviare, comunque, il servizio entro gg. 15 (quindici) dal completamento delle operazioni di installazione (strumentazione e segnaletica) e del loro collaudo.

Art. 18

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE

E' fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Salute e sicurezza dei lavoratori" (D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

E' a carico del concessionario la dotazione dei DPI (Dispositivi Protezione Individuali) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

Il concessionario dovrà dimostrare l'avvenuta spesa per gli oneri di sicurezza.

Ai sensi della vigente normativa in materia, al concessionario competerà l'onere di predisporre e produrre il D.U.V.R.I. quando se ne verificasse la necessità. Il Comune di Pachino resta sollevato da ogni obbligo e adempimento in materia.

Art. 19

REGISTRAZIONE, MODIFICHE E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Le condizioni offerte dal concessionario aggiudicatario in sede di gara sono per lo stesso vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. Ogni modifica del presente capitolato deve risultare ad atto scritto ed essere munito delle approvazioni di legge. Se le modifiche sono riferite ad una variazione dei patti contrattuali, l'efficacia è subordinata alla stipula di apposito atto aggiuntivo e/o sottomissione.

Art.20
CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il concessionario è tenuto a prestare, per tutta la durata dell'appalto, una garanzia fideiussoria a favore del Comune, pari al 10% dell'importo stimato posto a base d'asta, e precisamente a mezzo:

- fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito, di cui all'art. 5 del Regio Decreto Legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;
- polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio, preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione, di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia fideiussoria sarà ridotta del 50% per le aziende in possesso di regolare certificazione di qualità e dovrà essere prestata per tutta la durata del contratto; essa sarà annualmente rinnovata e progressivamente svincolata con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Comune. La garanzia dovrà in ogni caso coprire annualmente la quota non svincolata.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

Art. 21
ASSICURAZIONE - INFORTUNI E DANNI

L'aggiudicatario del servizio è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore a 1.500.000,00 Euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di scadenza del contratto. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, di cui al presente articolo, prima della consegna del servizio; la polizza potrà anche non essere esclusivamente destinata alla copertura dei rischi derivanti dal presente appalto.

Art. 22
CONTROVERSIE

Tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere fra le parti in relazione al contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero risolte di comune accordo, saranno deferite al competente giudice ordinario del foro di Siracusa.

Art. 23
DISPOSIZIONI FINALI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

Il concessionario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree individuate dall'Amministrazione Comunale e destinate a parcheggio a pagamento con riscossione a mezzo tagliandi di sosta, nelle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà alla ditta tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Art. 24
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il concessionario è obbligato a custodire, a non diffondere e comunque a gestire, i dati personali e sensibili, inerenti gli utenti e l'Amministrazione Comunale di cui verrà in possesso, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Sarà carico del concessionario, quindi, diffondere idonea informativa sull'uso dei dati personali (articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali").

I dati personali saranno trattati unicamente per i procedimenti e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell'art. 7 del decreto sopra citato. Per ciò che attiene al trattamento dei dati personali il titolare è il Comune di Pachino ed il responsabile è il concessionario.

Art. 25
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, assolvendoli come segue:

- assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 8, dalla Legge n° 136/2010;
- comunicazione del conto corrente dedicato e della/e persona/e autorizzata/e ad operare sullo stesso entro la data di sottoscrizione del contratto (eventuali modifiche saranno immediatamente comunicate per iscritto dal contraente);
- versamento di tutti gli incassi solo ed esclusivamente sul c/c dedicato;
- effettuazione dei pagamenti mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità.

L'Amministrazione Comunale attiverà la risoluzione del contratto qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Il concessionario inoltre si obbliga ad assumere tutti gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a tutte le ditte che effettueranno per suo conto lavori o servizi nonché a quelle di cui si avvarrà per le manutenzioni ordinarie e straordinarie o per qualsiasi altro tipo di intervento, esonerando l'amministrazione da qualsiasi adempimento in merito.

L'ente potrà chiedere verifiche ed effettuare controlli sul rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi.

Art. 26
SEDE LEGALE ED UFFICI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario elegge, per ogni effetto del presente capitolato, domicilio nel Comune di Pachino.

Il concessionario dovrà altresì nominare un proprio dipendente e/o rappresentante quale responsabile per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale responsabile l'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici, farà riferimento per la gestione complessiva delle aree di sosta a pagamento.

Prima dell'inizio del servizio, il concessionario dovrà comunicare la sede dei propri uffici nell'ambito territoriale del Comune di Pachino. Della sede dovrà essere data idonea pubblicità al fine di dare informazioni ed assistenza agli utenti.

Art. 27
CONTROVERSIE E CLAUSOLE ARBITRALE

Per ogni controversia scaturita dall'interpretazione del contratto o di qualsivoglia natura è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di esecuzione della concessione (Tribunale di Siracusa). Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dalla successiva convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile ed alle leggi in materia in quanto applicabili. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 28
DISPOSIZIONI FINALI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze comunali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

Il concessionario si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree individuate dall'Amministrazione Comunale e destinate a parcheggio a pagamento con riscossione a mezzo di tagliandi generati da parcometri, nelle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente capitolato. L'Amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà al concessionario tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

IL R.U.P.
(Com.te P.M. Vincenzo GIULIANO)